

S T A T U T O

NOME - SCOPO - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione "BONIFICHE SARDE - Società per Azioni".

Articolo 2

Scopo della Società è l'esercizio in Sardegna dell'agricoltura, della zootecnia, della silvicoltura, della itticoltura e di attività agro-industriali sia in terreni di sua proprietà che in terreni di terzi, nonché ogni valorizzazione dei propri terreni connessi col fine primario. Sempre ed esclusivamente in relazione al conseguimento dello scopo sociale, la Società potrà in particolare: compiere, sia per conto proprio che di terzi, opere di bonifica agraria ed idraulica, gestire opere idrauliche; realizzare e gestire interventi ed impianti per la produzione di energia pulita, per il recupero dei reflui o, comunque, per la salvaguardia ambientale, singolarmente o in compartecipazione o in consorzio (nella forma ritenuta più opportuna); realizzare opere di trasformazione fondiaria e di miglioramento agrario; realizzare e gestire impianti di acqua coltura; acquistare, costruire, vendere, beni immobili e mobili; impiantare, acquistare, vendere, assumere in qualsiasi modo ed anche sotto forma di partecipazione o interessenza, l'esercizio e la liquidazione di altre aziende aventi gli stessi scopi o scopi affini. La Società può amministrare tutto il patrimonio immobiliare compiendo qualsiasi atto di gestione ordinaria e straordinaria.

Articolo 3

La Società ha sede legale in Arborea. Il Consiglio ha facoltà di impiantare succursali ed agenzie.

Articolo 4

Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, s'intende eletto a tutti gli effetti di legge, presso la sede Sociale.

Articolo 5

La durata della Società è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 (trentuno) dicembre 2038 (duemilatrentotto).

Articolo 6

Il Capitale Sociale è di Euro 1.878.451,56 (unmilioneottocentosettantottomilaquattrocentocinquantuno virgola cinquantasei) ed è diviso in numero 364.041 (trecentosessantaquattromilaquarantuno) azioni del valore di Euro 5,16 (cinque virgola sedici) ciascuna.

Articolo 7

Il capitale potrà essere aumentato anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli inerenti alle azioni ordinarie.

Articolo 8

I versamenti sulle azioni saranno richiesti dal Consiglio quando lo creda opportuno, in una o più volte, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per i versamenti, e con comunicazione inviata ai soci obbligati al conferimento con mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento della comunicazione stessa.

A carico dei Soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse annuo del 6% (sei per cento), fermo il disposto dell'articolo 2344 Codice Civile.

Articolo 9

Le azioni sono nominative.

Articolo 10

L'Assemblea potrà deliberare la riduzione di capitale anche per via di assegnazione ai Soci di determinate attività sociali.

ASSEMBLEE

Articolo 11

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci.

Articolo 12

Ogni azione ordinaria ha diritto ad un voto. Le categorie speciali di azioni avranno diritti previsti dalla delibera di emissione delle stesse, in conformità alle disposizioni di legge.

Articolo 13

Le convocazioni delle assemblee saranno fatte mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La convocazione dell'assemblea può, in alternativa, essere effettuata mediante avviso inviato ai soci con mezzi almeno otto giorni prima dell'assemblea con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno della seconda adunanza nel caso che la prima non risultasse regolarmente costituita. In tal caso, ove le azioni depositate non siano state ritirate nel frattempo il biglietto di ammissione s'intenderà valido anche per la seconda adunanza. Le assemblee saranno tenute nella sede sociale ed anche altrove, purchè nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna.

Articolo 14

Per essere ammessi all'Assemblea i Soci dovranno depositare le loro azioni presso la sede sociale o presso gli istituti di credito indicati nell'avviso di

convocazione, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Articolo 15

Ogni Socio che abbia fatto il prescritto deposito potrà farsi rappresentare all'Assemblea da altro Socio, non amministratore, nei modi previsti dall'articolo 2372 del codice civile.

Articolo 16

L'Assemblea sarà presieduta da un membro del Consiglio o da altra persona designata dal Consiglio stesso; in difetto di che l'assemblea eleggerà il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nominerà un Segretario anche non azionista.

Articolo 17

All'infuori dei casi per i quali la legge esige in modo inderogabile una maggioranza speciale, l'Assemblea delibererà a maggioranza assoluta dei voti dei votanti, non tenendosi conto, per calcolare detta maggioranza, delle azioni di coloro che per qualsiasi ragione si astenessero dal votare. Salvo che avvenga per acclamazione unanime, le nomine alle cariche sociali si faranno a schede segrete, a maggioranza relativa.

Articolo 18

Per la validità dell'Assemblea si fa espresso riferimento alle norme di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

Articolo 19

I verbali dell'Assemblea, trascritti in apposito registro o fatti per atto pubblico, saranno firmati dal Presidente e dal Segretario e faranno prova delle deliberazioni prese dall'Assemblea.

Articolo 20

In ogni caso, addivenendosi ad una seconda convocazione per mancato

numero alla prima adunanza, le deliberazioni saranno valide qualunque sia il capitale rappresentato, fermo restando, anche in seconda convocazione, le disposizioni di legge in proposito inderogabili.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 21

La Società è amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio composto da 3 (tre) membri che dura in carica tre esercizi.

La scelta tra amministrazione monocratica o collegiale e la durata dell'organo sono stabiliti dall'assemblea all'atto della nomina.

Il consiglio può nominare un segretario, che può essere scelto anche tra i propri membri o all'infuori di essi.

Si applicano all'amministratore unico le disposizioni di cui agli articoli 22, 23, 27, 28 e 29 e 30 del presente statuto.

Articolo 22

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 2449 del c.c., gli Enti Pubblici soci hanno la facoltà di procedere alla nomina diretta di un numero di amministratori proporzionale (con arrotondamento complessivo per eccesso) al numero delle azioni possedute, fra cui il Presidente.

I restanti amministratori vengono nominati dall'assemblea dei soci. In tal caso gli stessi enti si asterranno dalla votazione per la nomina dei consiglieri di nomina assembleare.

Gli amministratori nominati da detti enti hanno i medesimi diritti ed obblighi poteri e doveri di quelli nominati dall'assemblea.

Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, salvo quanto disposto al comma seguente.

Gli enti soci provvedono a revocare gli amministratori da essi nominati

direttamente.

In tutti i casi di revoca degli amministratori, è escluso il diritto dei medesimi al risarcimento dei danni, anche se la revoca avviene senza giusta causa.

In caso di cessazione dalla carica del presidente del consiglio di amministrazione o della maggioranza degli amministratori, cessa l'intero consiglio.

Articolo 23

Il Presidente ed i membri del Consiglio devono essere scelti fra cittadini in possesso di documentati e specifici requisiti attestanti qualificata esperienza professionale nel comparto agricolo, che non si trovino in una delle condizioni ostative allo svolgimento delle funzioni di pubblico amministratore previste dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16.

Il Presidente ed i membri del Consiglio, all'atto dell'accettazione dell'incarico, devono presentare la documentazione relativa alla pubblicità delle rispettive situazioni patrimoniali come indicato dagli articoli 12, 13, 14 della legge 5 luglio 1982, n. 441.

Articolo 24

Il Consiglio si radunerà sia nella sede Sociale, sia altrove, purchè in Sardegna, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno uno dei suoi membri.

Articolo 25

La convocazione del Consiglio sarà fatta mediante invio a tutti i Consiglieri ed ai Sindaci effettivi, di lettera raccomandata almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione e, in caso d'urgenza, di telegramma almeno tre giorni prima della riunione.

Articolo 26

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Dette deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta.

Articolo 27

Ai membri del Consiglio spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, una indennità annuale, determinata dall'Assemblea, da conteggiarsi fra le spese generali dell'esercizio, osservati i limiti di cui al secondo comma dell'art. 2 dell L.R.S. 23 agosto 1995, n. 20.

Tale indennità, una volta determinata, rimarrà invariata fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

Articolo 28

Il Consiglio ha i più estesi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e delibera su tutto ciò che per statuto o per legge non sia espressamente riservato all'Assemblea generale dei Soci.

Più specialmente rientrano nella competenza e facoltà del Consiglio i seguenti oggetti:

- a) fare tutte le operazioni inerenti allo scopo della Società, a norma dell'articolo 2 del presente Statuto, compresa la stipulazione di ogni e qualsiasi atto tanto con le pubbliche Amministrazioni quanto con i privati, nonchè acquistare e vendere mobili ed immobili e compiere gli atti relativi;*
- b) autorizzare transazioni e compromessi, nominare arbitri anche amichevoli compositori, deliberare azioni giudiziarie in qualunque grado anche per revocazione e cassazione, autorizzare rinuncie di ogni genere, iscrizioni, postergazioni, surrogazioni, cancellazioni e trascrizioni e qualsiasi altra formalità ipotecaria, autorizzare qualunque operazione presso il Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti e qualsiasi Amministrazione pubblica e*

privata;

c) redigere il bilancio e presentarlo all'approvazione dell'Assemblea;

d) nominare un Direttore Generale, fissandone la retribuzione, anche sotto forma di partecipazione agli utili;

e) delegare, fatti salvi i limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, una parte dei suoi poteri al Presidente e ad uno o più Consiglieri di Amministrazione, al Direttore Generale e a dipendenti della società.

Articolo 29

Al Presidente o a chi ne fa le veci spettano, la firma sociale libera e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione.

Articolo 30

Per assumere obbligazioni cambiarie anche a mezzo di girata dei titoli è richiesta la firma del Presidente e di un altro consigliere di amministrazione.

SINDACI

Articolo 31

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti da nominarsi dall'Assemblea Generale, in conformità delle leggi in vigore, e per la durata di queste prevista, previa determinazione del compenso ai Sindaci effettivi.

I sindaci devono essere prescelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della L.R. 23 agosto 1995, n. 20.

L'assemblea potrà nominare il collegio sindacale ovvero un revisore per il

controllo contabile con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2409 bis e seguenti del codice civile.

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 2449 del c.c., gli Enti Pubblici soci hanno la facoltà di procedere alla nomina diretta di un numero di sindaci proporzionale (con arrotondamento complessivo per eccesso) al numero delle azioni possedute, fra cui il Presidente.

I restanti sindaci vengono nominati dall'assemblea dei soci. In tal caso gli stessi enti si asterranno dalla votazione per la nomina dei sindaci di nomina assembleare.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 32

Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procederà alla formazione del bilancio sociale, previo un esatto inventario, da compilarsi entrambi con criterio di oculata prudenza.

L'assemblea dovrà essere convocata, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero, nelle fattispecie richiamate dall'articolo 2364 del codice civile, entro centottanta giorni.

Articolo 33

Sugli utili netti si preleva una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale e dalla somma rimanente si preleverà quanto occorra per assegnare agli azionisti il dividendo nella misura deliberata dalla Assemblea. Questa avrà facoltà di destinare gli eventuali residui a riserve speciali o ad altri scopi, oppure di riportarli ai successivi esercizi, secondo quanto riterrà di stabilire.

Articolo 34

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le Casse designate dal Consiglio ed entro il termine che verrà annualmente fissato dal Consiglio stesso.

Articolo 35

I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, andranno prescritti a favore della Società.

SCIoglimento

Articolo 36

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.

Certifico io sottoscritto dr. Roberto Onano, Notaio in Cagliari, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei ed Oristano, che il suesteso statuto della società

"BONIFICHE SARDE – SOCIETA' PER AZIONI", numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Cagliari e codice fiscale 00042650952, con sede legale in Arborea, viale Omodeo n. 9, è quello vigente in virtù del verbale di assemblea a mio rogito in data 25 ottobre 2011, repertorio n° 17794/10079, registrato a Cagliari in data 26 ottobre 2011 al n. 8783/1T.

Cagliari, via Ancona civico cinque, ventisei ottobre duemilaundici.

Assolta ai sensi del decreto 22.02.2007 mediante M.U.I.

Certifico io sottoscritto dr. Roberto Onano, Notaio in Cagliari, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 23 comma 5 D.Lgs. 7 marzo 2005, N. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Cagliari, 26 ottobre 2011.